

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA

Dal 1 luglio 2003 è in vigore il Testo Unico in materia di Edilizia (DL 378/2001, DPR 379/2001 e DPR 380/2001).

Il Capo V, inizialmente valido solo per gli edifici scolastici di ogni ordine e grado, è entrato in vigore per tutti gli edifici dal 1.1.2008 fino al 29.2.2008, quando con la Legge 28.2.2008 n. 31, è stato nuovamente prorogato fino al 31.3.2008.

Il Capo V ha per titolo "Norme per la sicurezza degli impianti", comprende gli articoli dal 107 al 121 e si riferisce agli impianti trattati dalla legge 46/1990.

Il Capo VI "Norme per il contenimento del consumo di energia", che comprende gli articoli da 122 a 135 e si riferisce alla legge 10/1991, è entrato in vigore dal 1.7.2003.

Riportiamo un commento interpretativo delle nuove disposizioni, limitatamente alle parti che riguardano la progettazione degli impianti e cioè:

- Capo V "Norme per la sicurezza degli impianti".
- Capo VI "Norme per il contenimento del consumo di energia".

Abrogato in seguito all'entrata in vigore del DM 22.01.2008 n. 37

Capo V "Norme per la sicurezza degli impianti"

Il Capo V comprende gli articoli dal 107 al 121 e si riferisce agli impianti trattati dalla legge 46/1990.

Gli organismi professionali e le associazioni di categoria sono stati coinvolti per fornire indicazioni al ministero sulla revisione del testo di questi articoli. Tale parte del Testo Unico verrà abrogata nel momento in cui entrerà in vigore il regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del D.L. 30.9.2005, n. 203, convertito con modifiche, dalla legge 2.12.2005, n. 248.

Nel testo attuale facciamo notare che:

- è estesa l'applicazione della legge a tutti gli edifici senza differenziare tra uso civile ed industriale;
- sono abilitate all'esercizio delle attività impiantistiche le imprese in possesso di attestazione rilasciata da una SOA, anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge 46/90;
- sono introdotte innovazioni per i collaudi degli impianti che verranno eseguiti da professionisti abilitati non intervenuti nelle fasi di progettazione, direzione lavori ed esecuzione delle opere;
- è preannunciato un nuovo decreto per l'adeguamento dei vecchi impianti non ancora a regola d'arte, che fisserà nuovi termini e modalità;
- assolutamente aberrante l'art. 111 che in pratica esonera dall'obbligo del deposito del progetto degli impianti se si dichiara l'intenzione di voler effettuare il collaudo a fine lavori.

Capo VI "Norme per il contenimento del consumo di energia"

Il Capo VI comprende gli articoli dal 122 al 135 e si riferisce alla legge 10/1991.

Gli articoli del capo VI sostituiscono i corrispondenti articoli della legge 10/1991.

Più avanti è riportato il confronto dei due testi.

Facciamo rilevare che:

- la gran parte delle modifiche è essenzialmente tipografica. Dove si faceva riferimento alla legge 10 ora si fa riferimento ad articoli della DPR 380;
- la definizione delle tipologie in caso di recupero edilizio è ora l'art. 3 comma 1 del DPR 380;
- le disposizioni della legge 28.1.1977 n. 10 art. 9 sono sostituite dall'art. 17 commi 3 e 4 del DPR 380;
- la consegna del progetto al comune è sostituita dalla consegna allo sportello unico;
- per l'emanazione del decreto sulla certificazione energetica è stato eliminato il termine temporale ed aggiunto il Consiglio superiore dei lavori pubblici quale ente da consultare;
- in caso di accertamento di difformità l'intervento non è più del sindaco o del prefetto ma del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale.

L'articolo 126 del DPR 380 che prevede la possibilità, in determinate circostanze, di non presentare il progetto prima dell'inizio dei lavori non è attualmente applicabile in quanto rimanda all'art. 111 che appartiene al capo V.

Confronto articoli della legge 10/1991 sostituiti dal DPR 380/2001

Di seguito viene riportata la tabella contenente il confronto dei testi di legge: a sinistra gli articoli della legge 10 che sono stati praticamente sostituiti dagli articoli del DPR 380 posti a destra.

Le frasi modificate sono evidenziate in caratteri di colore blu.

<p>Legge 9.1.1991 n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia</p>	<p>DPR 6.6.2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)</p>
<p>TITOLO II - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici.</p>	<p>Parte II - NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici</p>
<p>Testo sostituito</p>	<p>Nuovo testo</p>
<p>Art. 25 Ambito di applicazione.</p> <p>1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.</p> <p>2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente titolo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.</p>	<p>Art. 122 (L) Ambito di applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)</p> <p>1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.</p> <p>2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente testo unico.^(*)</p>
<p>Art. 26 Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.</p> <p>1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.</p> <p>2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.</p> <p>3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.</p> <p>4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.</p> <p>5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al</p>	<p>Art. 123 (L) Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)</p> <p>1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, ^(*) nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) ^(*). L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.</p> <p>2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8 della legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.</p> <p>3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.</p> <p>4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.</p> <p>5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base</p>

<p>consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.</p> <p>6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia, sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.</p> <p>7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.</p> <p>8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.</p>	<p>al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.</p> <p>6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciato dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.</p> <p>7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.</p> <p>8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.</p>
<p>Art. 27 Limiti ai consumi di energia.</p> <p>1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.</p>	<p>Art. 124 (L) Limiti ai consumi di energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)</p> <p>1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.</p>
<p>Art. 28 Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni.</p> <p>1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.</p> <p>2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.</p> <p>3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.</p> <p>4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 33.</p> <p>5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.</p>	<p>Art. 125 (L - R, commi 1 e 3) Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)</p> <p>1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.</p> <p>2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.</p> <p>3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive. Una copia della documentazione è conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.</p>

	<p>Art. 126 (R) Certificazione di impianti 1. Il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione del progetto di cui all'articolo 125 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiara di volersi avvalere della facoltà di cui all'articolo 111, comma 2. (*3)</p>
<p>Art. 29 Certificazione delle opere e collaudo.</p> <p>1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46.</p>	<p>Art. 127 (R) Certificazione delle opere e collaudo (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art 29)</p> <p>1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda. (*4)</p>
<p>Art. 30 Certificazione energetica degli edifici.</p> <p>1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.</p> <p>2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.</p> <p>3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.</p> <p>4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.</p>	<p>Art. 128 (L) Certificazione energetica degli edifici (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)</p> <p>1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.</p> <p>2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.</p> <p>3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.</p> <p>4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.</p>
<p>Art. 31 Esercizio e manutenzione degli impianti.</p> <p>1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.</p> <p>3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.</p> <p>4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.</p>	<p>Art. 129 (L) Esercizio e manutenzione degli impianti (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)</p> <p>1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.</p> <p>3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.</p> <p>4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui al presente capo, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.</p>

<p>Art. 32 Certificazioni e informazioni ai consumatori.</p> <p>1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.</p>	<p>Art. 130 (L) Certificazioni e informazioni ai consumatori (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)</p> <p>1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (*5)</p> <p>2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.</p>
<p>Art. 33 Controlli e verifiche.</p> <p>1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme della presente legge in relazione al progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.</p> <p>2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.</p> <p>3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il sindaco ordina la sospensione dei lavori.</p> <p>4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.</p> <p>5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34.</p>	<p>Art. 131 (L) Controlli e verifiche (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109) (*6)</p> <p>1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del presente capo in relazione al progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.</p> <p>2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.</p> <p>3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.</p> <p>4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo.</p> <p>5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all'articolo 132.</p>
<p>Art. 34 Sanzioni.</p> <p>1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.</p> <p>2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.</p> <p>3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 29, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 28 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.</p> <p>4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 29 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.</p>	<p>Art. 132 (L) Sanzioni (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)</p> <p>1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro.</p> <p>2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.</p> <p>3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.</p> <p>4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.</p>

<p>5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.</p> <p>6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 32 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale.</p> <p>7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.</p> <p>8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.</p>	<p>5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 129, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.</p> <p>6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale.</p> <p>7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.</p> <p>8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5164 euro e non superiore a 51645 euro.</p>
<p>Art. 35 Provvedimenti di sospensione dei lavori.</p> <p>1. Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta la comunicazione al prefetto, l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.</p>	<p>Art. 133 (L) Provvedimenti di sospensione dei lavori (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)</p> <p>1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.</p>
<p>Art. 36. Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore.</p> <p>1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.</p>	<p>Art. 134 (L) Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136)</p> <p>1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.</p>
<p>Art. 37. Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali.</p> <p>1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.</p> <p>2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.</p> <p>3. La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre 1983, n. 645, sono abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si</p>	<p>Art. 135 (L) Applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)</p> <p>1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.</p> <p>2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonché con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.</p>

applica, in quanto compatibile con la presente [legge](#), fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4, [al comma 1 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 32](#).

(*1)

vedi art. 122 e 123 - Testo del DPR 380/2001 art. 3 "Definizioni degli interventi edilizi " comma 1:

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente (modifica DLgs 27.12.2002 n. 301), fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
 - e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
 - e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
 - e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 - e.4) l'installazione di torri e tralici per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
 - e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 - e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
 - e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
- f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

(*2)

vedi art. 123 - Testo del DPR 380/2001 art. 17 "Riduzione o esonero dal contributo di costruzione" commi 3 e 4:

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

- a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
- b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
- c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
- d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

(*3)

vedi art. 126 - Testo del DPR 380/2001 art. 111 "Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati" comma 2 (questo articolo non è in vigore in quanto rinviato al 1.1.2004):

2. Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.

(*4)

vedi art. 127 - DPR 380/2001 parte II Capo V (non in vigore in quanto rinviato al 1.1.2004)

(*5)

vedi art. 130:

Il decreto applicativo di questo articolo è il DM 2.4.1998 "Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connesse" (G.U. 102 del 5.5.1998).

(*6)

vedi art. 131 - DLgs 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":

art. 107 - Funzioni e responsabilità della dirigenza

art. 109 - Conferimento di funzioni dirigenziali.

QUADRO RIASSUNTIVO DEI PROVVEDIMENTI:

Il testo unico per l'edilizia è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20.10.2001 come D.Lgs. 6.6.2001 n. 378, DPR 6.6.2001 n. 379 e DPR 6.6.2001 n. 380. Pochi giorni dopo sono uscite due errata-corrige e

tre avvisi di rettifica e, il 15.11.2001, due dei tre decreti sono stati ripubblicati. In gennaio 2002 è stata prorogata l'entrata in vigore. Il 25.2.2002 sono usciti altri due avvisi di rettifica. Il 21.1.2003 è stato pubblicato un decreto di modifica ed integrazione.

Il 25.6.2003 è stato pubblicato un Decreto legge (da convertire in legge entro 60 giorni) che rimanda l'entrata in vigore del Capo V del DPR 380 al 1.1.2004.

Il 1.7.2003 è entrato in vigore il Testo unico in materia di edilizia tranne il capo V, prorogato all' 1.1.2004.

Il 29.12.2003 è stato pubblicato un Decreto legge (da convertire in legge entro 60 giorni) che rimanda l'entrata in vigore del Capo V del DPR 380 al 1.1.2005.

Il 27.12.2004 è stata pubblicata una Legge che rimanda l'entrata in vigore del Capo V del DPR 380 al 1.7.2005 (con esclusione degli edifici scolastici).

Il 28.12.2006 è stato pubblicato un Decreto legge che rimanda l'entrata in vigore del Capo V del DPR 380 al 31.5.2007.

Il 26.2.2007 è stata pubblicata una Legge che rimanda l'entrata in vigore del Capo V al 1.1.2008 e ne prevede l'abrogazione nel momento in cui entrerà in vigore il regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del D.L. 30.9.2005, n. 203, convertito con modifiche, dalla legge 2.12.2005, n. 248.

Il 29.2.2008 è stata pubblicata la Legge 28.2.2008 n. 31 che rimanda l'entrata in vigore del Capo V al 1.4.2008.

DL 6.6.2001, n. 378

Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B). (*Gazzetta n. 245 del 20.10.2001*)

DPR 6.6.2001, n. 379

Disposizioni regolamentari in materia edilizia. (Testo C). (*Gazzetta n. 245 del 20.10.2001*)

DPR 6.6.2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A). (*Gazzetta n. 245 del 20.10.2001*)

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al DPR 6.6.2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)". (*Gazzetta n. 262 del 10.11.2001*)

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al DLgs 6.6-2001, n. 378, recante: "Disposizioni legislative in materia edilizia (Testo B)". (*Gazzetta n. 264 del 13.11.2001*)

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al DPR 6.6.2001, n. 379, recante: "Disposizioni regolamentari in materia edilizia (Testo C)". (*Gazzetta n. 264 del 13.11.2001*)

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al DPR 6.6.2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)". (*Gazzetta n. 264 del 13.11.2001*)

DLgs 6.6.2001, n. 378

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 6.6.2001, n. 378, recante: "Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)". (*Gazzetta n. 266 del 15.11.2001*)

DPR 6.6.2001, n. 379

Ripubblicazione del testo del DPR 6.6.2001, n. 379, recante: "Disposizioni regolamentari in materia edilizia. (Testo C)". (*Gazzetta n. 266 del 15.11.2001*)

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al DPR 6 giugno 2001, n. 379, recante: "Disposizioni regolamentari in materia edilizia (Testo C)". (*Gazzetta n. 47 del 25.2.2002*).

NOTA: correzione all'art. 65. Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al DPR 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)". (*Gazzetta n. 47 del 25.2.2002*).

NOTA: correzione all'art. 65. Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

DLgs 27.12.2002, n. 301

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. (*Gazzetta n. 16 del 21.1.2003*).

NOTA: Il DPR 27.12.2002 n. 301 modifica e sostituisce gli articoli 3, 10, 16, 20, 22, 23, 31-40, 44, 46, 48 del DPR citato. Le modifiche riguardano principalmente aspetti edili, quali la DIA, le ristrutturazioni, il permesso di costruire. Le modifiche non toccano gli impianti ai sensi della legge 46/90 (articoli da 107 a 121) e gli edifici-impianti ai sensi della legge 10/91 (articoli da 122 a 135).

I PROVVEDIMENTI DI PROROGA:

(Gazzetta n. 7 del 9.1.2002)

La **Legge 31.12.2001**, n. 463, con l'art. 5 bis, ha prorogato al **30.6.2002** l'entrata in vigore del DPR 6.6.2001 n. 380 "Testo unico in materia edilizia" originariamente prevista per l'1.1.2002.

La proroga darà tempo per chiarire meglio i punti oscuri e controversi.

(Gazzetta n. 144 del 21.6.2002)

Il **DL 20.6.2002**, n. 122, art. 2, ha prorogato al **1.1.2003** l'entrata in vigore del DPR 6.6.2001 n. 380, Testo unico in materia edilizia.

(Gazzetta n. 193 del 19.8.2002)

La **Legge 1.8.2002**, n. 185 "Conversione in legge del DL 20.6.2002 n. 122" ha prorogato l'entrata in vigore del DPR 6.6.2001 n. 380, Testo unico in materia edilizia, al **30.6.2003**, modificando il termine di entrata in vigore previsto in origine dal Decreto-Legge.

(Gazzetta n. 145 del 25.6.2003)

Il **DL 24.6.2003**, n. 147 "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali" all'art. 4 stabilisce che il capo V del DPR 380/2001 "Testo Unico Edilizia" ha effetto a decorrere dal **1.1.2004**.

(Gazzetta n. 178 del 2.8.2002)

La Legge 1.8.2002, n. 200 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24.6.2003 n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali" ha escluso dalla proroga dell'entrata in vigore del Capo V gli edifici scolastici di ogni ordine e grado. Non sono chiari i motivi e gli effetti di questa nuova disposizione relativa agli edifici scolastici.

(Gazzetta n. 300 del 29.12.2003)

Il **DL 24.12.2003**, n. 355 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ha prorogato l'entrata in vigore del Capo V al **1.1.2005** ad esclusione degli edifici scolastici.

(Gazzetta n. 48 del 27.2.2004)

Il **Testo del DL 24.12.2003**, n. 355, coordinato con la legge di conversione 27.2.2004, n. 47 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

(Gazzetta n. 302 del 27.12.2004)

La **Legge 27.12.2004**, n. 306 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative" ha prorogato l'entrata in vigore del Capo V al 1.7.2005 ad esclusione degli edifici scolastici.

(Gazzetta n. 175 del 29.7.2005)

La Legge 26.7.2005, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio" ha prorogato l'entrata in vigore del Capo V al **1.7.2006** ad esclusione degli edifici scolastici.

(Gazzetta n. 160 del 12.7.2006)

La **Legge 12.7.2006**, n. 228 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione" ha prorogato l'entrata in vigore del Capo V all'**1.1.2007**.

(Gazzetta n. 300 del 28.12.2006)

Il **DL 28.12.2006**, n. 300 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ha prorogato l'entrata in vigore del Capo V al 31.5.2007.

(Gazzetta n. 47 del 26.2.2007)

La **Legge 26.2.2007**, n. 17 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa" prevede il rinvio dell'entrata in vigore del Capo V a quando verrà emesso il regolamento recante norme di sicurezza di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del D.L. 30.9.2005, n. 203, convertito con modifiche, dalla legge 2.12.2005, n. 248 e comunque non oltre il 31.12.2007. Nel momento in cui tale regolamento entrerà in vigore il Capo V sarà abrogato.

(Gazzetta n. 51 del 29.2.2008)

La **Legge 28.2.2008**, n. 31 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" rinvia l'entrata in vigore del Capo V al 1.4.2008.

(Gazzetta n. 61 del 12.3.2008)

Il **DM 22.1.2008**, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici." rinvia l'entrata in vigore del Capo V al 1.4.2008.
ha abrogato il Capo V del testo unico.